



Ordinanza n.

0000032

del

16/10/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PROROGA PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI DI INDIVIDUAZIONE SERVIZI AL CITTADINO DA EROGARE NEL RISPETTO DELLE MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DIRETTE A GARANTIRE LA SALUTE PUBBLICA DELLA COMUNITA' LOCALE E DEL PERSONALE DIPENDENTE

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", è stato, tra l'altro, disposto all'art.2 che "le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1";
- con DPCM del 08 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- è stato adottato il Decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- è stato adottato il Decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" di proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;
- con DPCM del 13 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica sino al 31/01/2021;

CONSIDERATO CHE:

- il DPCM del 09 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ha esteso le misure di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020, all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;



- il DPCM del 11 marzo 2020 ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica prevedendo, tra l'altro, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona fatta eccezione per esplicite ed espresse esclusioni individuate nel decreto medesimo;

RICHIAMATO nello specifico l'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020 con il quale testualmente si dispone che "Fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

DATO ATTO CHE con DPCM del 13 ottobre 2020 è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 relativamente alla gestione dell'emergenza Covid -19 in vigore dal 4 maggio 2020 e l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 74 del 30 aprile 2020;

- il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATI i propri precedenti provvedimenti:

- Ordinanza sindacale n. 7 sono state prorogate pertanto sino al 13 aprile 2020 le misure necessarie tese da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall'altro a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di funzionamento della macchina amministrativa;

- Ordinanza sindacale n. 8 sono state prorogate pertanto sino a tutti il 4 maggio 2020 le misure necessarie tese da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall'altro a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di funzionamento della macchina amministrativa;

- Ordinanza sindacale n. 12 che in esecuzione alle disposizioni regionali contenute nel provvedimento 66/2020 del Presidente della Regione Emilia Romagna, sono state disposte nuove misure per la gestione degli orti urbani e comunali fino a tutto il 3 maggio 2020;

- Ordinanza sindacale n. 13 con la quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti urgenti e temporanei adottati con ordinanza sindacale n. 12 di individuazione servizi indifferibili e ulteriori misure per garantire la salute pubblica della comunità locale;

- Ordinanza sindacale n. 16 con la quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti urgenti e temporanei adottati con ordinanza sindacale n. 13/2020;



- Ordinanza sindacale n. 19 con la quale sono stati prorogati i provvedimenti urgenti e temporanei adottati con ordinanze sindacali nn. 12/2020, 13/2020 e 16/2020 di individuazione servizi indifferibili e ulteriori misure per garantire la salute pubblica della comunità locale;
- Ordinanza sindacale n. 23 con la quale sono stati prorogati i provvedimenti urgenti e temporanei adottati con ordinanze sindacali nn. 12/2020, 13/2020, 16/2020 e 19/2020 di individuazione servizi indifferibili e ulteriori misure per garantire la salute pubblica della comunità locale;
- Ordinanza sindacale n. 25 con la quale sono stati prorogati i provvedimenti urgenti e temporanei adottati con ordinanze sindacali nn. 12/2020, 13/2020, 16/2020, 19/2020 e 23/2020 di individuazione servizi indifferibili e ulteriori misure per garantire la salute pubblica della comunità locale;
- Ordinanza sindacale n. 28 con la quale sono stati prorogati i provvedimenti urgenti e temporanei adottati con ordinanze sindacali nn. 12/2020, 13/2020, 16/2020, 19/2020, 23/2020 e 25/2020 di individuazione servizi indifferibili e ulteriori misure per garantire la salute pubblica della comunità locale;

RITENUTO URGENTE ED INDEROGABILE, in ragione dall'evolversi della situazione epidemiologica, disporre nuove misure valide fino al 31 gennaio 2021 compreso;

VISTI:

- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- la Direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

RICHIAMATI:

- il d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'articolo 117, secondo comma, lettera p) stabilisce le seguenti funzioni fondamentali dei Comuni:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
 - l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale. l-bis) i servizi in materia statistica";

RICHIAMATA altresì la direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che, al punto 2, precisa che "le Amministrazioni (...) limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la



presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento” e che “(...) per le attività che, per loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro”;

RICHIAMATA infine la Direttiva 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni”;

INDIVIDUATI, in relazione al riparto di competenze e funzioni sopra delineato – e nei termini di cui all’art. 1 punto 6 del DPCM 11/03/2020 e successivo articolo 87 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020 - i servizi e le attività da rendere in presenza ovvero da casa in lavoro agile;

PRESO ATTO dell’andamento dell’epidemia sanitaria, in forza del quale le presenti e future disposizioni vengono adottate, certificato dalla Protezione Civile Nazionale, fermo restando l’obbligo di usare le mascherine chirurgiche, il distanziamento fisico, lavarsi frequentemente le mani, rimanere a casa con febbre sopra i 37,5 gradi o altri sintomi influenzali;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO disporre fino a tutto il 31 gennaio 2021 misure atte a garantire la gestione delle attività dell’Ente ed in particolare degli sportelli al cittadino e l’erogazione dei servizi alla persona ed alle imprese;

CONSIDERATO CHE:

- al momento, l’evolversi dell’emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da COVID-19 indica la necessità di continuare a mantenere le misure di cautela per l’avvio della fase cosiddetta di convivenza con il virus;
- allo stato attuale si ritiene necessario continuare a mantenere la riduzione degli spostamenti dei dipendenti comunali attraverso l’autorizzazione al lavoro agile nella misura più ampia possibile ed in ogni caso incentivando l’uso delle tecnologie e della gestione digitale delle pratiche amministrative;
- la riapertura dei pubblici esercizi ha prodotto rilevanti fenomeni di assembramento di persone, per lo più intente a consumare bevande (specie alcoliche) nei pressi degli esercizi e quindi in strade e piazze;

RITENUTO DI CONFERMARE pertanto la necessità, di vietare a chiunque di consumare all’aperto dei locali bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 compreso, prevedendo che la somministrazione e il consumo delle stesse possano avvenire unicamente all’interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati oppure nelle aree concesse e/o adibite a dehors degli stessi, rimanendo a carico del gestore l’obbligo di garantire il rispetto della distanza interpersonale prescritte dalle relative linee guida della Regione Emilia Romagna;



RITENUTO PERALTRO che le misure di cui sopra rivestano un carattere di assoluta urgenza e di primaria importanza nella primissima fase di convivenza con il virus;

Visto l'art. 50 c. 5 del D.lgs 18/8/2000 n. 267;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1) ai Responsabili di Settore, di organizzare i servizi e le attività comunali in presenza per la gestione degli sportelli ai cittadini ed alle imprese autorizzando almeno il 50% dei dipendenti con lavoro telelavorabile allo svolgimento del lavoro agile straordinario gestito da remoto attraverso l'uso delle tecnologie disponibili e delle attrezzature informatiche già messe a disposizione da parte dell'Amministrazione;

2) ai Responsabili di Settore di individuare le attività da gestire in presenza, tenendo conto che fino al 31 gennaio 2021 gli orari di ricevimento del pubblico su appuntamento sono i seguenti:

- URP da lunedì, giovedì e sabato dalle 8:30 alle 12:30;
- Tributi da lunedì, giovedì e sabato dalle 8:30 alle 12:30;
- Sportello Sociale giovedì dalle 9:00 alle 12:00. Sabato dalle 9:00 alle 12:00 alternati (vedi calendario pubblicato sul sito).
- Sportello Edilizia lunedì dalle 9:00 alle 13:00; giovedì dalle 9:00 alle 13:00;
- Sportello Suap e commercio e ambiente lunedì dalle 9:00 alle 13:00; giovedì dalle 9:00 alle 13:00;
- Lavori pubblici manutenzioni e patrimonio giovedì dalle 9:00 alle 13:00;

Lo Sportello URP e lo sportello sociale garantiscono il ricevimento senza appuntamento per le pratiche/casi urgenti.

Per gli appuntamenti i cittadini utilizzano la prenotazione con agenda digitale dal sito web oppure telefonando gli uffici.

3) Ai responsabili dell'Unione Terre D'acqua per quanto riguarda il territorio del Comune di Calderara di Reno di garantire i servizi e le attività allo stesso trasferiti e di seguito individuati:

- Servizio di Polizia locale e della Protezione civile
- Servizio dei Sistemi Informativi Innovazione Tecnologica
- Servizio Personale

4) i Responsabili di settore procedono a:

- prorogare l'autorizzazione al lavoro agile a tutto il personale con prestazioni da erogarsi nei consueti orari di servizio già in essere per ciascuno;
- garantire la distanza minima ed ogni altra prescrizione nel pieno rispetto di quanto stabilito nel DVR e nel protocollo della sicurezza;
- garantire tra i lavoratori presenti in sede e quelli in lavoro agile la rotazione e l'uso delle mascherine in dotazione per il lavoro in presenza;
- di garantire le funzioni di coordinamento proprie della funzione dirigenziale, di norma con presenza in sede;



5) ai Responsabili dell'Unione terre d'acqua di garantire la propria prestazione da remoto o in presenza in relazione alle necessità ed emergenze che dovessero presentarsi;

6) di confermare che la richiesta di appuntamento può avvenire con email, con agenda digitale (vedi sito a <http://www.comune.calderaradireno.bo.it/servizi-on-line>), telefonicamente ovvero accedendo agli uffici dell'URP nelle giornate del lunedì, giovedì e sabato.

L'accesso agli uffici è consentito esclusivamente con la mascherina.

La celebrazione dei matrimoni è consentita alla presenza dei testimoni e di massimo 30 ospiti.

ORDINA ALTRESI'

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 1 comma 1 lett. b, primo e secondo periodo, del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e sino all'individuazione delle procedure che consentano il rispetto dell'Allegato 8 del D.P.C.M. 17 maggio 2020 e, in ogni caso, con validità fino al 31 gennaio 2021, sulla base delle motivazioni in premessa:

1) alla società Virgilio S.r.l., di mantenere la riapertura al pubblico dei cimiteri comunali ed agli utenti di mantenere l'uso della mascherina e la distanza fisica di almeno un metro con e dagli altri utenti, evitando in ogni caso qualsiasi forma di assembramento;

2) di mantenere l'apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:30 della biblioteca per l'attività di prestito garantendo all'atto della consegna e riconsegna dei libri, l'uso della mascherina e della distanza fisica di un metro. In ottemperanza alle indicazioni operative della Regione, la quarantena dei libri restituiti passa da 3 a 5 giorni.

ORDINA INOLTRE

il divieto a chiunque di consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o in prossimità di detti luoghi, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione della somministrazione e del consumo delle stesse effettuato all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati, oppure nelle aree concesse e/o adibite a dehors degli stessi;

DISPONE

1) il mantenimento dell'apertura delle attività dei Centri Sociali Ricreativi Anziani del territorio nel rispetto scrupoloso, anche per quanto riguarda le attività ludico-creative, del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI, DEI CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI della Regione Emilia Romagna dell'08 maggio 2020;

2) il mantenimento dei normali orari di accesso agli orti comunali, fermo restando il divieto di assembramento ed il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

3) il mantenimento dell'ordinario utilizzo delle aree di sgambamento;

4) il mantenimento dell'apertura di tutti gli impianti sportivi a libera fruizione;

5) la conferma della chiusura dei bagni pubblici;



RACCOMANDA

- l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
- di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei;
- l'esatto rispetto di ogni prescrizione/raccomandazione stabilita dalle norme statali;

AVVERTE

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

AVVISA

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Copia della presente ordinanza è trasmessa per competenza ai Responsabili di Settore ed a tutto il personale.

Copia della presente Ordinanza è comunicata al Ufficio Territorio del Governo, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla PL di Terred'acqua e alla Regione Emilia Romagna.

Il presente provvedimento decorre dal giorno 16 ottobre 2020 al giorno 31 gennaio 2021 incluso.

Il Sindaco

Giampiero Falzone
(firmato digitalmente)